

STATUTO

AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T.

Forma giuridica: CONSORZIO DI CUI AL DLGS 267/2000

Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIALE TRENTO
TRIESTE 11

Codice fiscale: 00353510357

Numero Rea: RE - 128373

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) al N. 52683/32666 di Rep.

STATUTO
AZIENDA
CONSORZIALE
TRASPORTI
A.C.T.

sede in Reggio Emilia



INDICI

TITOLO I^A : Costituzione e scopo

Articolo 1-	Costituzione e sede
Articolo 2-	Scopi e finalità
Articolo 3-	Durata, recesso e scioglimento
Articolo 4-	Ammissione al Consorzio
Articolo 5-	Quote di partecipazione
Articolo 6-	Funzionamento del Consorzio
Articolo 7-	Confidemmenti
Articolo 8-	Investimenti
Articolo 9-	Rapporti economico-finanziari

TITOLO II^A : Organi del Consorzio

Articolo 10-	Organi
Articolo 11-	Composizione dell'Assemblea
Articolo 12-	Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo 13-	Presidenza dell'Assemblea
Articolo 14-	Sessioni
Articolo 15-	Convocazione
Articolo 16-	Validità delle sedute e delle deliberazioni
Articolo 17-	Prima adunanza
Articolo 18-	Segreteria dell'Assemblea
Articolo 19-	Consiglio d'Amministrazione
Articolo 20-	Decadenza da componente del Consiglio d'Amministrazione
Articolo 21-	Vacanza e supplenza dei Consiglieri
Articolo 22-	Revoca o scioglimento del Consiglio d'Amministrazione
Articolo 23-	Competenza del Consiglio d'Amministrazione
Articolo 24-	Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Articolo 25-	Potere di delega
Articolo 26-	Segreteria del Consiglio di Amministrazione
Articolo 27-	Nomina del Direttore
Articolo 28-	Competenze del Direttore
Articolo 29-	Atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio d'Amministrazione

TITOLO III^A : Contabilità e finanza

Articolo 30-	Equilibrio di gestione
Articolo 31-	Utile netto di esercizio
Articolo 32-	Fonti finanziarie
Articolo 33-	Perdite
Articolo 34-	Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 35-	Responsabilità
Articolo 36-	Incompatibilità
Articolo 37-	Controversie

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 Costituzione e sede

- 1 - A norma o per gli effetti delle leggi vigenti, fra la Provincia di Reggio Emilia e tutti i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia è costituito, a seguito di specifica convenzione, approvata e sottoscritta, un Consorzio volontario, il quale assume la denominazione di "AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T."
- 2 - Il Consorzio ha la propria sede in Reggio Emilia.
- 3 - Il Consorzio è costituito al sensi degli articoli 30, 31 e 114 Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL). Il Consorzio è interamente costituito da consorziati pubblici. La partecipazione pubblica non potrà, in ogni caso, per tutta la durata del Consorzio, essere inferiore al 100%.
- 4 - Il Consorzio è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
- 5 - Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e il Consorzio è tenuto a realizzare la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che lo controllano.
- 6 - Nel perseguitario del medesimo fine, il Consorzio è obbligato ad osservare le prescrizioni contenute nel "Regolamento recante le procedure e le regole di controllo sul Consorzio da parte degli Enti consorziati" predisposto e approvato dagli organi competenti per legge e per statuto.

Articolo 2 Scopi e finalità

Il Consorzio è un consorzio di servizi, strumentale agli Enti che lo partecipano ed ha i seguenti scopi e finalità:

- 1 - detenere e gestire le partecipazioni in società operanti nei settori e nelle attività previste dal presente articolo;
- 2 - gestire le procedure concorrenti per conto degli Enti consorziati, per l'affidamento di servizi od opere pubbliche;
- 3 - organizzare, promuovere, amministrare e gestire i servizi complementari alla mobilità integrata delle persone e delle merci ad esclusione della gestione diretta del servizio di trasporto pubblico locale;
- 4 - effettuare manutenzione e sostituzione delle infrastrutture per la mobilità;
- 5 - effettuare servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, nel complesso la gestione del patrimonio per conto degli Enti consorziati;
- 6 - partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto alla Agenzia Locale della Mobilità;
- 7 - svolgere tutti i servizi indicati nel presente articolo - in via residuale - anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici e società partecipate dal Consorzio;
- 8 - svolgere ogni altra attività complementare o sussidiaria alle precedenti.

Articolo 3

Durata, recesso e sotsglimento

- 1 - Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2030 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
- 2 - È consentito il recesso anche di un solo Ente consorziale.
- 3 - Il recesso deve essere esercitato per tutti i servizi consorziati e non può essere richiesto prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.
- 4 - Ogni Ente partecipante può recedere dal Consorzio, dandone comunicazione almeno due anni prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consorzio. L'Assemblea potrà prendere atto di tale comunicazione soltanto se l'Ente suddetto non ha pendente di ordine economico nei confronti del Consorzio. Il recesso diventa operativo a partire dall'inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la decisione dell'Ente è stata notificata al Consorzio.
- 5 - In caso di recesso unilaterale del singolo Ente, a questo sarà corrisposta una somma in denaro al netto di eventuali somme dovute al Consorzio. Tale somma sarà determinata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costitutivi patrimonio comune e da ritenersi indivisibili.
- 6 - I provvedimenti con cui il Consorzio dà atto dell'osservanza delle procedure stabilito per il recesso e con cui formula la proposta delle spoliazioni patrimoniali all'Ente precedente debbono essere approvati dall'Assemblea del Consorzio con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, rappresentativi di almeno due terzi delle quote di partecipazione. Nel computo delle maggioranze richieste non viene considerata la quota dell'Ente precedente.
- 7 - Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia sarà deferita alle decisioni di un Collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dall'Assemblea del Consorzio e dall'Ente interessato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due soggetti nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 8 - Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il recesso di un Ente vengono trasmesse ai Consigli degli Enti consorziati per presa d'atto.
- 9 - Gli eventuali mutui contratti del Consorzio per l'esecuzione delle opere da assegnare all'Ente Consorziato precedente dovranno essere estinti anticipatamente a totale carico dell'Ente stesso; in difetto a quanto sopra l'Ente consorziato dovrà tributare al Consorzio in qualità di ento mutuante.
- 10 - In conseguenza del recesso, l'eventuale prosecuzione della fornitura di servizi dovrà essere regolata da specifica convenzione.
- 11 - A richiesta di almeno un terzo degli Enti consorziati e con il voto favorevole di almeno 1/2/3 dei componenti dell'Assemblea rappresentativi almeno 1/2/3 delle quote di partecipazione, il Consorzio può essere volentieri sciolto in qualsiasi momento.
- 12 - In caso di sotsglimento, il patrimonio del Consorzio è ripartito tra gli Enti partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione e dei conferimenti effettuati, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni assegnati in affitto o in comodato, o conferiti in uso, sono restituiti agli Enti proprietari.
- 13 - Le stesse modalità di cui al comma precedente sono applicate per la ripartizione dei fondi di riserva costituiti durante la vita del Consorzio.

**Articolo 4
Ammissione al Consorzio**

- 1 - Fermo restando che il Consorzio può essere partecipato solo da Enti locali ed Enti pubblici, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali territoriali che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati.
- 2 - Sulla domanda di ammissione deliberava l'Assemblea del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno due terzi delle quote stesse; l'Assemblea apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
- 3 - La deliberazione dell'Assemblea è comunicata a tutti gli Enti consorziati secondo la procedura di enti all'articolo 12, cenni 3, 4 e 5.
- 4 - La partecipazione al Consorzio non comporta per gli Enti consorziati l'autonomico affidamento alla gestione consorile di tutti i servizi hidroidraulici fra gli scopi del Consorzio stesso.

Articolo 5
 Quota di partecipazione

1 - Le quote di partecipazione degli Enti al Consorzio stabilita, con i criteri di cui al punto 4 comma 1 della convenzione, sono così determinate:

Ente consorziato	Quota di partecipazione
Provincia di Reggio Emilia	23,62
Comune di Reggio Emilia	38,55
Comune di Albinea	1,37
Comune di Bagnolo in Piano	0,58
Comune di Bafao	0,28
Comune di Bubbiano	0,61
Comune di Boretto	0,36
Comune di Bressello	0,38
Comune di Busana	0,14
Comune di Cadibosco Sopra	0,70
Comune di Campagnola	0,38
Comune di Campogna	0,32
Comune di Capineti	0,35
Comune di Casalgrande	1,97
Comune di Casina	0,34
Comune di Castelfranco	0,65
Comune di Castelnuovo Monti	1,00
Comune di Castelnuovo Sotto	0,61
Comune di Cavàrigo	0,67
Comune di Cenossi	0,28
Comune di Collagna	0,11
Comune di Cuggiono	2,94
Comune di Fabbriano	0,47
Comune di Gattileto	0,39
Comune di Ghilberti	0,53
Comune di Gualtieri	1,99
Comune di Gualtieri	0,12
Comune di Lignola	0,08
Comune di Luzzara	1,08
Comune di Montecchio Emilia	0,96
Comune di Novellara	0,63
Comune di Poviglio	0,71
Comune di Quattro Castella	0,13
Comune di Raiano	0,63
Comune di Reggiolo	0,36
Comune di Rio Saliceto	0,29
Comune di Rolo	2,80
Comune di Rubiera	2,20
Comune di San Felice d'Adige	0,44
Comune di San Martino in Rio	0,39
Comune di San Polo d'Enza	3,16
Comune di Scandiano	0,34
Comune di Tosco	0,19
Comune di Veltro	0,29
Comune di Vezzano sul Crostolo	0,21
Comune di Viano	0,38
Comune di Villa di Muzzo	100,00
Totali	

- 2 - Dette quote potranno essere modificate, anche a richiesta di uno o più Enti consorziati, soltanto con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti e, comunque, dovranno essere verificate ogni 5 anni, salvo quanto provisto dal precedente articolo 4 relativo all'ammissione di nuovi Enti.
- 3 - In caso di unificazione di Comuni consorziati, la quota di partecipazione dell'Ente risultante sarà pari alla somma delle quote spettanti ai singoli Comuni nel momento dell'unificazione.
- 4 - In caso di recesso di un Ente, di norma, spetta all'Assemblea rideterminare proporzionalmente le percentuali di partecipazione di ogni Ente ancora aderente al Consorzio. La relativa delibera assembleare dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione dei singoli Enti aderenti al Consorzio.
- 5 - La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato, come risultante al comma 1, è presa a base per la determinazione:
 - della quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - della quota con la quale l'Ente partecipa ai risultati di gestione.

**Articolo 6
Patrimonio del Consorzio**

1 - Il Patrimonio consorziale è costituito da:

- a. capitale di dotazione, formato da beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi gesteggiati dagli Enti al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
- b. beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio;
- c. partecipazione in società operanti nei medesimi settori di riferimento;
- d. dotazioni patrimoniali non essenziali allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.

2 - È compito del Consorzio curare la manutenzione ordinaria di tutti i beni concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti consorziati. Gli interventi di manutenzione straordinaria, comportanti migliorie, sostituzioni o trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente proprietario.

**Articolo 7
Concessioni**

- 1 - Gli Enti consorziati possono assegnare in dotazione o concedere in locazione o in contodato al Consorzio beni mobili o immobili.
- 2 - Il corrispettivo del bene concesso in locazione è fissato, volta per volta, dal Consiglio d'Amministrazione d'acesa con gli Enti consorziati interessati in base al loro valore. Per i beni assegnati in contodato non si farà luogo a compensazioni.

Articolo 8
Investimenti

I- Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti il Consorzio provvede secondo l'ordine seguente:

- a) con i fondi all'opera sconsigliati;
- b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incoramento del fondo di dotazioni conferito dagli Enti consorziati, anche in natura.

Articolo 9
Rapporti economico-finanziari

- 1 - Gli Enti consorziati concorrono, in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione:
 - nella proprietà di beni, immobili e mobili, del Consorzio;
 - nella partecipazione ai risultati di gestione, secondo quanto stabilito nella convenzione;
 - nella prestazione delle garanzie per finanziamenti concessi al Consorzio;
 - nel conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.
- 2 - Tuttavia, per investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti consorziati, l'Assemblea può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.

TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 10
Organî

1 - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 11
Composizione dell'Assemblea

- 1 - L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Presidente della Provincia e del Sindaco.
- 2 - Tuttavia sia il Presidente della Provincia che i Sindaci possono delegare, quale rappresentante del proprio Ente in seno all'Assemblea, persona di loro fiducia, purché li possesso rispettivamente dei requisiti per essere eletto Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale.
- 3 - La delega assegnata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco si intende effettuata fino a diversa comunicazione. Comunque il delegato cessa dalla rappresentanza allorché decade dalla propria carica il Presidente o il Sindaco delegante o per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari.
- 4 - I rappresentanti degli Enti partecipano all'Assemblea con responsabilità pari alla quota di partecipazione al Consorzio del rispettivo Ente stabilita al precedente articolo 5.

Articolo 12
Attribuzioni dell'Assemblea

- 1 - Gli Enti consorziati, ai quali, attraverso la partecipazione al Consorzio, spetta di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la loro volontà o le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consorziale tramite i loro rappresentanti.
- 2 - Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea;
 - b) eleggere il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
 - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
 - d) deliberare le indennità, laddove la norma lo consenta, del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determinare le finalità e gli indirizzi generali delle attività del Consorzio e predisporre i programmi di intervento nei settori di competenza, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale e locale;
 - f) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 29;
 - g) adottare l'eventuale provvedimento di revoca del Presidente o di singoli Consiglieri o di sollecitamento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 22;
 - h) deliberare sulle variazioni da apportare alle quote di partecipazione al Consorzio;
 - i) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti consorziati, ad eccezione di quelli con valenza essenzialmente interna e/o organizzativa la cui competenza è riservata al Consiglio d'Amministrazione;
 - j) nominare il Segretario dell'Assemblea;
 - k) proporre agli Enti consorziati l'approvazione delle deliberazioni indicate al successivo comma 3;
 - l) assumere ogni altra deliberazione che, per legge, per Convenzione o per Statuto, sia riservata all'Assemblea;
- 3 - Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sottostanti sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti locali territoriali al Consorzio;
 - b) partecipazione e/o costituzione di Enti e/o Società di cui all'articolo 2;
 - c) modifiche alla Convenzione;
 - d) modifiche allo Statuto del Consorzio;
 - e) ricapitalizzazione del Consorzio.
- 4 - Le deliberazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 3 si intendono, per acquisire efficienza, l'approvazione espressa dei singoli Enti consorziati, entro 90 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consorzio.
- 5 - Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano allo svolgimento delle deliberazioni, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, con la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse e la metà numerica degli Enti consorziati.

**Articolo 13
Presidenza dell'Assemblea**

- 1 - L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente;
- 2 - Al Presidente dell'Assemblea spettano le seguenti funzioni:
 - a) convocare l'Assemblea fissandone il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea, curandone lo svolgimento;
 - c) soffosiarre, unitamente al Segretario, le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) curare, unitamente al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti del Consorzio soggetti alla loro approvazione o per i quali è stato disposto l'obbligo di trasmissione;
 - e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il componente dell'Assemblea con la più alta quota di partecipazione.

Articolo 14
Sedute

- 1- L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, ed il rendiconto di esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento, per iniziativa del Presidente o a richiesta dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15.
- 2- Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche.



Articolo 15
Convocazione

- 1 - L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di comunicazione aiutata (per esempio: e-mail o fax) contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicatione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
- 2 - L'Assemblea è convocata entro il termine perentorio di 20 giorni se richiesta:
 - da almeno un terzo numero dei rappresentanti degli Enti;
 - da uno o più Enti rappresentanti almeno un quinto delle quote di partecipazione;
 - dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
Validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1 - L'Assemblea raggiunge il numero legale afforeché i membri presenti rappresentano almeno il 50% delle quote di partecipazione ed un quinto degli Enti consorziati.
- 2 - Ogni rappresentante degli Enti partecipa alla votazione con voto proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente indicata all'articolo 5 del presente statuto.
- 3 - La deliberazione è approvata se riporta il consenso della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai partecipanti alla votazione.
- 4 - In deroga al comma 1 del presente articolo, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti consorziati a comunque portatori di almeno due terzi delle quote di partecipazione per l'adozione delle seguenti deliberazioni:
 - a) nomina, revoca o riconoscimento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) nominus del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) atti che comportino la deliberazione degli Enti consorziati.
- 5 - Le deliberazioni devono essere pubblicate negli Albi Pictori rispettivamente del Consorzio, della Provincia e del Comune sede del Consorzio stesso sotto la responsabilità del segretario dell'Assemblea e degli Enti subordinati.
- 6 - È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in eufio/ video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed interverire in tempo reale alla finalizzazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti potranno affluire.Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17
Prima adunanza

- 1 - La convocazione della prima adunanza è disposta dal rappresentante dell'Ente che ha la quota di partecipazione più elevata.
- 2 - Il rappresentante suddetto presiede anche la seduta fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, che deve essere effettuata prima di ogni altra deliberazione.

Articolo 18
Segreteria dell'Assemblea

1. L'Assemblea provvede a nominare il Segretario, scelto tra i soci, dirigenti e i funzionari del Consorzio e mediante attribuzione di incarico esterno non remunerato.
2. Di ogni assemblea viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere rattoseguito dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e della regolare tenuta del regolfo, nonché della trasmissione agli Enti locali degli atti di competenza.
4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notale scelto dallo stesso Presidente.

**Articolo 19
Consiglio d'Amministrazione**

- 1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri 3 a 5. Inoltre il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e possiedono requisiti di competenza tecnica ed amministrativa adeguati alla carica da rivestire ed all'attività da svolgere, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2 - Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda, nonché i titolari, i soci illecitamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni affidate al Consorzio e coloro che sono incompatibili ai sensi della normativa in vigore.
- 3 - La nomina del Presidente è fatta dall'Assemblea, con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
- 4 - L'Assemblea Consorziale può con delibera motivata revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione.
- 5 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e sono eleggibili.
- 6 - Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato alla scadenza amministrativa, a seguito di nuove elezioni amministrative e decade comunque dal mandato nel caso in cui anche durante il quinquennio vi siano elezioni amministrative che riguardino gli Stati consorziati rappresentativi complessivamente la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio.
- 7 - I Consiglieri non possono prendere parte ad alcuna fase di provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, o vi abbiano interesse i loro congiunti ed affini.
- 8 - Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nel dui in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al comma precedente o per altro legittimo impedimento.
- 9 - Qualsiasi la norma lo consenta, l'Assemblea potrà deliberare sulla indennità di esercizio dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 10 - È ammessa la possibilità che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si tenga in audio/video conferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione accettare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti;
 - sia consentito regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
 - sia consentito agli interventi di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti potranno affluire.Verificatosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura o la catturazione del relativo verbale.

Articolo 20
Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

- 1 - La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di inleggibilità a Consigliere comunale o provinciale o le incompatibilità previste dalla leggi vigenti.
- 2 - I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Contro la pronuncia del Consiglio d'Amministrazione l'interessato può ricorrere all'Assemblea consorziale, la quale decide definitivamente.
- 3 - La deliberazione di decadenza adottata dal Consiglio è in ogni caso notificata all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4 - L'intero Consiglio decide se viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 21
Vacanza e surroga dei consiglieri

- 1 - L'Assemblea provvede alla surrogazione del Consigliere non appena si sia verificata la vacanza. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea la vacanza stessa entro 10 giorni da quello in cui essa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
- 2 - La surrogazione ha effetto dalla cedentività della relativa delliberazione.
- 3 - I componenti il Consiglio di Amministrazione, che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo la cui si sarebbero rimessi in carica i loro predecessori.

Articolo 22

Revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consueti o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero di pregherilizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca del singoli Consiglieri o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2 - Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Articolo 23

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo di programmazione e di supervisore della gestione, allo scopo di realizzare le finalità e gli indirizzi fissati dall'Assemblea Consorzio.

In particolare:

- 1 - propone all'Assemblea, con proprio atto deliberativo, il piano programma ed i bilanci economici plurianuali e annuali corredati dalle relazioni illustrative e dagli altri allegati prescritti e le eventuali variazioni nonché il bilancio d'esercizio - conto consuntivo - corredato di una relazione sul funzionamento del Consorzio e sul risultato complessivo di gestione;
- 2 - approva i finanziamenti a breve termine e fa una proposta all'Assemblea per finanziamenti a medio e lungo termine;
- 3 - emana direttive generali da osservare da parte del Direttore per l'attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea;
- 4 - delibera le spese e le alienazioni di beni, autorizza la indicazione delle procedure di gara ed approva i contratti, non riservati al Direttore Generale dal "Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie";
- 5 - delibera il ricorso a prestazioni professionali esterne, se non comprese fra le spese in economia dell'apposito Regolamento;
- 6 - approva, su proposta del Direttore:
 - a - l'organizzazione funzionale dell'Azienda;
 - b - i regolamenti interni, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento aziendale;
 - c - il fabbisogno annuale di personale;
 - d - il prelevamento dai fondi di riserva e di sviluppo;
 - e - la nomina, sviluppo di cariera ed eventuale licenziamento di dirigenti e quadri aziendali;
- 7 - delibera il recepimento del C.C.N.L. ed i contratti aziendali relativi al trattamento economico e normativo del personale, nonché gli altri atti concernenti la disciplina generale dello stato giuridico e dei trattamenti economici del personale;
- 8 - nomina e revoca il Direttore;
- 9 - delibera in merito al patrimonio del Consorzio con l'eccezione della riconoscenza di crediti dipendenti dal normale esercizio consociale, che rimangono di competenza diretta del Direttore;
- 10 - nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 11 - nomina gli Amministratori delle Società e degli Enti con il Consorzio partecipa.

Articolo 24
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza istituzionale del Consiglio di Amministrazione nei rapporti esterni con gli Enti locali, provinciali, regionali e nazionali e con tutte le Autorità, ed è responsabile delle strategie aziendali e di gruppo;
- b) promuove le iniziative rivolte ad assicurare l'integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- c) risponde delle attività dell'Azienda nei confronti dell'Assemblea Consorziale;
- d) espone gli indirizzi aziendali, così come questi vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) è promotore di iniziative e di programmi da sottoporre alla discussione del Consiglio di Amministrazione;
- f) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa gli ordini del giorno delle relative sedute;
- g) verifica la regolare costituzione del Consiglio, ne regola la discussione e le modalità di votazione;
- h) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
- j) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- m) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
- n) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Articolo 25
Potere di delega

- 1 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il Consigliere da lui espresamente delegato o, in mancanza, il Consigliere più anziano per nomina o, in caso di pari anzianità di nomina, quello che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il maggiore di età.
- 2 - Il Presidente può delegare la firma degli atti di sua competenza ad uno o più Consiglieri. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

Articolo 26
Segreteria del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Segretario tra i dipendenti del Consorzio o tra i dipendenti degli Enti consorziati.
- 2 - Di ogni riunione viene redatto a cura del Segretario un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 3 - Il Segretario ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e della regolare tenuta dei registri, nonché della trasmissione all'Assemblea degli atti di competenza.

Articolo 27
Nomina del Direttore

- 1 - Il Direttore è nominato, per il termine di tre anni, dal Consiglio d'Amministrazione e può essere individuato tra i dipendenti del Consorzio; l'incarico di Direttore può essere altresì affidato a persona esterna dotata delle necessarie competenze e individuata mediante apposita selezione pubblica sulla base di curriculum professionali.
- 2 - Il Direttore deve essere devo essere in possesso di laurea magistrale, legalmente riconosciuta, in discipline tecniche o giuridiche ed economiche.
- 3 - Il Direttore può essere riconfermato.

Articolo 28
Competenze del Direttore

- 1 - Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed esercita tutte le funzioni relative alla attività di gestione che non sono per legge e per Statuto riservate ad altri organi, agendo nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione ed in stretto rapporto con il Presidente.
- 2 - Il Direttore, il quale ha la rappresentanza legale del Consorzio al senso dell'art.39 del DPR 902/86, esercita le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'andamento della gestione consorziale, gestisce il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nello ambito di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consorziale, fornendo all'utente ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - c) relaziona al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programmatico, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e del bilancio d'azienda - conto consuntivo;
 - d) rappresenta il Consorzio di fronte al terzi e in giudizio;
 - e) può richiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo;
 - f) nomina il personale dell'Azienda nell'ambito del fabbisogno annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, se dispone lo sviluppo di carriera e l'eventuale licenziamento, secondo i principi e le modalità fissati dalla legge e dal C.G.N.L. con eccezione per i dipendenti e i quadri, per i quali formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - g) presiede le liste, gli appalti e le licitazioni private ed esercita tutte le funzioni relative allo procedura di gara, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari del Consorzio;
 - h) disciplina contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti o funzionari del Consorzio;
 - i) provvede direttamente alle spese ed opere da farsi in economia, alle spese per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed alle alienazioni entro i limiti fissati dal regolamento aziendale in materia;
 - j) intervengono personalmente, o facendosi rappresentare da altro dipendente del Consorzio, previa procura da confezionarsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o traslevarle in controvece;
 - m) fornisce all'Assemblea ed agli Enti consorziati tutti i dati e le notizie richiesti dagli Organi di controllo o da altri Enti pubblici autorizzati;
- 3 - Il Direttore fornisce ai componenti degli Organi Collegiali degli Enti proprietari le informazioni sull'andamento della gestione da questi richieste, in forza delle prerogative del loro mandato.
- 4 - Il Direttore, sotto la sua responsabilità, può delegare ad uno o più dipendenti alcune delle proprie funzionali ed attività, mediante provvedimenti formalizzati che vengano assentati agli atti del Consorzio.

Articolo 29

Atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione

- 1 - Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea la delibera del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano programma;
 - b) i bilanci economici di previsione plurianuale ed annuale;
 - c) il bilancio d'esercizio- conto consuntivo;
 - d) l'ammissione di prestiti obbligazionari;
 - e) la partecipazione e/o la costituzione di Parti e/o Società di cui all'articolo 2.
- 2 - Sono atti fondamentali del Consorzio da trasmettere da parte del Segretario agli Enti comunitari entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni:
 - a) il piano programma;
 - b) i bilanci economici di previsione plurianuale ed annuale;
 - c) il bilancio d'esercizio- conto consuntivo.

TITOLO III
CONTABILITÀ E FINANZA

Articolo 30
Equilibrio di gestione

1- Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficienza, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, fra questi, i trasferimenti di ogni tipo, nonché i corrispettivi integrativi del costo dei servizi, con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.

Articolo 31
Utile netto di esercizio

- 1- L'utile netto d'esercizio del Consorzio, risultante dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea è destinato secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della situazione finanziaria del Consorzio e della necessità di sviluppo degli investimenti, è prevista la costituzione di un fondo di riserva fino alla concorrenza del 20% del capitale di dotazione.
- 2- Gli utili netti possono essere destinati come segue:
 - a) al fondo di riserva;
 - b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino a concorrenza del fabbisogno previsto nei documenti programmatici;
 - d) agli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Articolo 32
Fondi finanziarie

¶ Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano preventivo si provveder

- a) con i fondi all'uopo accordanzi;
- b) mediante le altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale di altri Enti pubblici locali;
- d) con prestiti, anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazioni conferito dagli Enti consorziati;
- f) con contribimenti in natura.

Articolo 33
Perdita

- 1 - Nel caso di perdita d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione analizza in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della medesima e quelli assunti o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.
- 2 - La eventuale perdita d'esercizio deve essere ripianata con l'utilizzo del fondo di riserva. Se il fondo non sarà sufficientemente capiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà formulare adeguate proposte da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione.
- 3 - Qualora, ad intervento equilibrio di bilancio nel termine a con le modalità previste dalla legge, per il secondo esercizio consecutivo si accetti il mancato equilibrio tra costi e ricavi o si verifichino perdite di esercizio o spostamenti significativi dagli obiettivi indicati nel piano di rientro approvato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espresamente confermato dall'Assemblea da sollecitarsi entro 30 giorni dall'approvazione del conto consuntivo.

Articolo 34
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 - Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, scelti o nominati in conformità alle leggi vigenti in materia.
- 2 - In ogni caso la scelta va fatta al di fuori dell'Assemblea Consorziale, del Consiglio d'Amministrazione o degli organi istituzionali degli Enti consorziati.
- 3 - La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa o deliberata ove non sia corredata dei curriculum professionali e dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di legge.
- 4 - Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolare formazione delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Azienda, attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, e svolge ogni altra funzione assegnata dalla legge.
- 5 - I Revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza e richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati uffici.

**Articolo 35
Responsabilità**

1 - Gli Amministratori, la Direzione, i dipendenti del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste e disciplinate dalla legge e dalla normativa vigente.

Articolo 36
Incompatibilità

- 1 - Non possono essere nominali Direttore o dipendenti del Consorzio i membri dell'Assemblea e i membri del Consiglio di Amministrazione né possono essere membri dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione il Direttore o i dipendenti del Consorzio medesimo.
- 2 - Il regime della incompatibilità è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 37
Controversie**

- 1 - Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli Enti consorziati e il Consorzio in dipendenza della Convenzione, dopo un tentativo amichevole di conciliazione, saranno demandate per la loro risoluzione ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i due nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 2 - Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante atto notificato a mezzo di Uffidale Ghidellaro, comprendente la nomina del proprio arbitro, con relativa accettazione, e l'invito a procedere alla designazione del proprio. La controparte deve notificare nel 20 (venti) giorni successivi le generalità dell'arbitro da essa nominato e la relativa accettazione. In difetto, la designazione compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 3 - Nei quindici giorni successivi alla nomina o designazione del secondo arbitro, gli Enti provvedono alla nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del comma 1.
- 4 - Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme del libro quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile italiano.
- 5 - Nell'ipotesi di controvertita con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, in difetto di accordo tra le parti, compete al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
- 6 - Il Collegio risiede a Reggio Emilia. La determinazione del Collegio dovrà essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione del terzo arbitro e viene assunta a maggioranza. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che il Collegio stesso liquida.